



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE, FATTO A ROMA E A OTTAWA L'11 DICEMBRE 2020, A ROMA IL 20 GENNAIO 2021 E A TORONTO IL 3 FEBBRAIO 2021

Art. 6 (Accordo)

Disposizioni generali

1. I cittadini idonei che beneficino del presente Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli standard occupazionali ivi compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa a tutela dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Nel caso del Canada, la legislazione e i regolamenti relativi agli standard occupazionali ricadono prioritariamente nella giurisdizione delle Province e dei Territori. 2. Le Parti sviluppano standard di servizio che danno la priorit  all'integrit  del programma e ad una sua attuazione incentrata sul servizio agli utenti. Questo include l'elaborazione delle domande entro un ragionevole lasso di tempo, fornendo un facile accesso alle informazioni e ai requisiti del programma e una comunicazione tempestiva con i candidati.

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilit� giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 117
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2022/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it